



Determina N. 532/2025 del 17/04/2025

Oggetto: inibizione alla continuazione dell'attività di agente di affari in mediazione per mancata conferma dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività (D.M. 26 ottobre 2011) – diffusione della notizia della comunicazione del provvedimento di inibizione.

Il Dirigente e Conservatore del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi

- Visti l'art. 2188 c.c., l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il Regolamento camerale sui procedimenti amministrativi approvato con determina dirigenziale n. 1551 del 21/12/2022;
- visto l'art. 7 (Verifica dinamica della permanenza dei requisiti), 1° c. del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, emanato in attuazione di quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, in vigore dal 12 maggio 2012, che dispone che "L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto";
- premesso che il 2° comma dell'art. 7 sopra citato dispone inoltre che: "Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative";
- considerato che le imprese di cui all'elenco allegato A (n. 10 imprese) non hanno depositato alcuna pratica telematica relativa alla permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione;
- considerato che alle stesse è stata pertanto notificata la comunicazione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente di affari in mediazione per mancata conferma dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività (D.M. 26 ottobre 2011) mediante consegna al domicilio digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;
- preso atto che tale notificazione è avvenuta il 10/04/2025;
- preso atto che il domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese nell'apposito cassetto digitale dell'imprenditore è accessibile al titolare/legale rappresentante delle imprese e non consente, per espressa previsione di legge, alcuna risposta alle comunicazioni pec ricevute;
- valutata pertanto l'opportunità – in ossequio al principio di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. n. 241/1990 - di favorire la conoscenza dell'avvenuta notificazione della comunicazione del provvedimento di inibizione all'esercizio dell'attività anche tramite altro mezzo idoneo;



Determina N. 532/2025 del 17/04/2025

- vista l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- valutato che la pubblicazione all'Albo camerale possa essere ritenuta efficace e complementare strumento di diffusione del provvedimento di inibizione dell'attività, già notificato al domicilio digitale delle imprese interessate

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

- 1) di comunicare alle imprese di cui all'allegato A, mediante pubblicazione all'Albo camerale online, che è stato loro notificato il 10/04/2025 – presso il domicilio digitale regolarmente pubblicato e iscritto nel registro delle imprese – il provvedimento di inibizione all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione REVMED 1/2025 per mancata conferma dei requisiti previsti (D.M. 26 ottobre 2011) per le motivazioni illustrate nelle premesse;
- 2) che il presente atto sia portato a conoscenza delle imprese di cui all'allegato A mediante pubblicazione all'Albo *on line* del sito istituzionale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi fino al 28/04/2025 e che alla pubblicazione sia data ampia visibilità anche tramite la pubblicazione - per un tempo congruo all'informazione - nella sezione "Registro Imprese" del sito camerale.

Il Dirigente e Conservatore del registro delle imprese
(Gianfrancesco Vanzelli)

Si informa che il provvedimento REVMED 1/2025 può essere impugnato dalle società in elenco, ai sensi dell'art 40 c. 7 del DL 76/20, mediante ricorso da presentare - entro 15 giorni dalla data della notifica avvenuta il 10/04/2025 - al Giudice del Registro delle imprese, presso la cancelleria civile - Ufficio Giudice del Registro imprese

Area Registro Imprese
Back End e Qualità dei dati
Responsabile del procedimento: F. Melis



Determina N. 532/2025 del 17/04/2025

Allegato A – Elenco imprese destinatarie della comunicazione del provvedimento

N.	PROV	REA	DENOMINAZIONE
1	MI	2107330	SCHIRONE ALESSANDRO
2	MI	2587706	GATTO ALESSANDRO
3	MI	1631736	STUDIO ROBECCO S.A.S. DI MUSANTI CATERINA & C.
4	MI	2002130	BURRASCA MARCO
5	MI	2118116	ACCETTA CRISTIAN
6	MB	1666360	PD IMMOBILIARE DI PAOLO DAMASCHINI
7	MI	1474755	SPONGA FULVIO
8	MB	2551380	EMOZIONI IMMOBILIARI MILANO DI CAGNO WALTER ANTONIO
9	MI	2576354	TOSI ROBERTO
10	MI	2567976	PALERMO GABRIELE MARIA